

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Contratto di incarico professionale per redazione attestato di
prestazione energetica APE

FRA

L'ing. Paolo Stefanelli, nato a Palmanova il 10 ottobre 1952, Direttore Sostituto dell'Ente, nominato nell'incarico con DGR n. 1688 del 28 agosto 2015, competente alla stipulazione ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) e 21, comma 1, del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente modificato, in nome e per conto dell'**Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia**, con sede in Udine, Via Colugna n. 3 – codice fiscale 8000950305, di seguito "l'Ente o committente",

E

Il perito **Francesco CESTARO**, nato a XXXXX il XXX, residente a XXXX, via XXX, codice fiscale XXXX, Partita IVA XXX, di seguito in breve il "Contraente", si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida al perito Francesco Cestaro, che accetta assumendone le connesse responsabilità professionali, l'incarico a tempo determinato per la redazione e conseguente invio telematico all'ARES dell'attestato di prestazione energetica APE riguardante l'abitazione di proprietà dell'Ente, sita in Comune di Polcenigo (PN), località Pecol.

ART. 2 – TERMINI

1. Il termine per la conclusione delle attività elencate all'articolo 1 è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. L'efficacia dell'incarico è stabilita a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.

ART. 3 – INADEMPIMENTO

1. In caso di ritardo si applica una penale di € 1,80 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo di € 180,00. Qualora il ritardo superi i dieci giorni, si applica un'ulteriore penale di € 180,00 fermo restando l'addebito di ogni ulteriore danno al contraente inadempiente.

ART. 4 – COMPENSO

1. Il costo complessivo per l'Ente è fissato in euro 358,68= (trecentocinquantaotto//68) ed è da intendersi comprensivo dell'IVA e degli oneri a carico del committente.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE

1. Il compenso di cui all'articolo 4 sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, a fronte della presentazione della fattura che dovrà recare, ai fini della normativa per la fatturazione elettronica, l'indicazione del Codice Univoco Ufficio: quello assegnato all'Ente è il seguente: **UFNWQF**.
3. L'Ente non rientra nell'elenco tassativo, di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, degli enti pubblici soggetti al regime di versamento dell'IVA denominato "split payment".

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1. Il Contraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetta al committente, senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Contraente autorizza il committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972. Avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 9 - RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto si applicano le vigenti norme in materia, ed in particolare le disposizioni di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile (articoli 2222 – 2238).

2. Al presente rapporto di incarico professionale si applicano, a pena di risoluzione in caso di inosservanza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 30 gennaio 2015 e con decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres. del 24 febbraio 2015. Il menzionato Codice è reperibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 11 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sarà competente il foro di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

UDINE,

PER L'ENTE – ing. Paolo Stefanelli

IL CONTRAENTE – perito Francesco Cestaro